

**SENTENZE
ACCESSO ABUSIVO**

DANILO VIZZARRO
INFO@DANILOVIZZARRO.IT

16 MAGGIO 2006

Gip del Tribunale di Roma, 4 Aprile 2000 - Caso Rai

...

IMPUTATO del reato di cui all'art. 615 ter, 2° e 3° comma c.p., per essersi introdotto abusivamente nel sito telematico del G.R.1, rinominando con lo stesso nome di quello autentico e sostituendo il file contenente il Radio Giornale delle ore 13.00, con un altro file contenente una serie di critiche alla Società Microsoft e al nuovo sistema operativo denominato Windows 98. Con l'aggravante di essersi inserito in un sistema telematico di pubblico interesse. Fatto accaduto in Roma il 10.07.1998, dalle ore 17.30 alle ore 17,53 circa.

...

Della predetta manomissione la redazione si accorgeva soltanto dopo due giorni per effetto delle e/mail inviate da due utenti. Appresa dalla stampa la notizia della denuncia presentata dalla Rai contro ignoti, il G. tempestivamente e spontaneamente dichiarava di essere l'autore del fatto attraverso una e/mail (foglio 83) inviata alla testata giornalistica La Repubblica, il cui testo si trascrive: sono entrato nel server mm1.rai.it grazie a una password fregata al pc di G. L., che, molto imprudentemente, ha il proprio disco fisso in condivisione e dunque è accessibile liberamente all'esterno.

...

In particolare nell'interrogatorio precisava di non avere agito con l'intenzione di arrecare danni al sistema della Rai e mostrava di essere sinceramente pentito.

In sintesi l'imputato ha sostenuto che, usando un programma per la ricerca di computer su Internet con condivisioni aperte, è riuscito ad accedere senza problemi al computer della Rai denominato GRR4.

...

In tal modo l'utente che accedeva al sito Internet della Rai riceveva questo ultimo file in risposta alla richiesta del radio Giornale delle ore 13.00.

...

La perizia, espletata nelle forme dell'incidente probatorio, ha chiarito che l'imputato ha sfruttato una caratteristica tipica dei computer dotati di sistema operativo Windows 95 e collegati ad Internet. Se su questi computer

risulta attivo il servizio condivisione file e stampanti su protocollo Netbios e non si definisce una password, si rendono direttamente accessibili i file anche a tutte le macchine con analogo sistema operativo Windows 95 connesse su Internet: in tal modo è possibile dare ad altri utenti della rete la visibilità dei propri dati. Il computer della Rai GRR4, per l'appunto, aveva attivata la condivisione risorse.

...

La condotta materiale tenuta dall'agente, consistente nella sua introduzione nel sistema della Rai con sostituzione del file contenente il radio Giornale con altro contenente critiche alla società Microsoft, è inquadrabile nella fattispecie aggravata suddetta. Tuttavia non risultano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di misure di sicurezza idonee a proteggere il sistema violato. A tale proposito si osserva che il legislatore con l'introduzione della norma incriminatrice di cui all'art. 615 ter ha inteso tutelare non la privacy di qualsiasi domicilio informatico, ma soltanto quella di sistemi protetti contro il pericolo di accessi da parte di persone non autorizzate.

Nel caso specifico nella relazione il perito ha sottolineato che il sistema informatico della Rai era configurato in modo tale da non essere completamente sicuro

...

Aggiunge che sebbene la macchina GRR4 risultava protetta da firewall, cioè da un sistema di controllo del traffico di dati sulla rete locale, probabilmente tale firewall non era idoneo.

...

Sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale si ritiene non sufficientemente provata l'idoneità delle misure di sicurezza predisposte dalla Rai a tutela del proprio sistema informatico.

...

p.q.m. visto l'art. 425 comma 3 c.p.p.: dichiara il non luogo a procedere nei confronti di G. G. in relazione all'imputazione di cui alla rubrica, perché il fatto non sussiste.

Tribunale Penale di Bologna, 22 Dicembre 2005 - Caso Vierika

...

L'imputato C. G. va ritenuto l'esclusivo colpevole dei reati di cui al capo di imputazione, avendo diffuso il programma informatico denominato Vereika di sua creazione, avente per effetto l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici, ed essendosi introdotto abusivamente in sistemi informatici altrui in modo aggravato ai sensi dell'art. 615 ter, co. 2 n. 2-3, c.p..

...

L'istruttoria dibattimentale, in particolare le testimonianze di F. D. e R. D., e le annotazioni di p.g. agli atti, hanno permesso di accertare che Vierika è un internet worm programmato in Visual Basic Script, i cui effetti derivano dalla interazione di due script differenti.

Il primo, di piccole dimensioni, è allegato come attachment ad una e-mail: tale lettera contiene infatti il file Vierika.JPG.vbs, mentre il subject è Vierika is here e nel testo viene indicato Vierika.jpg.

Una volta eseguito, il programma agisce sul registro di configurazione di Windows, abbassando al livello minimo le impostazioni di protezione del browser Internet Explorer ed inserendo come home page del predetto browser la pagina web <http://web.tiscalinet.it/krivojrog/vierika/Vindex.html>.

Il secondo script in Visual Basic, di dimensioni maggiori, è contenuto nel documento html Vindex.html, e si attiva quando l'utente, collegandosi ad Internet, viene automaticamente indirizzato dal browser sulla nuova home page sopra indicata: il basso livello di protezione impostato dalla prima parte del codice, permette l'automatica esecuzione dello script contenuto nel documento html.

L'effetto di questo secondo script è quello di creare nella prima partizione del primo disco rigido del computer il file c:\Vierika.JPG.vbs, contenente la prima parte del codice, e di produrre un effetto di mass-mailing, inviando agli indirizzi contenuti nella rubrica di Outlook una e-mail contenente l'attachment sopra descritto, in modo tale che il programma Vierika si autoreplici.

...

In sede di interrogatorio, il 7 settembre 2001, C. G. confermava di avere creato e diffuso il programma Vierika.

...

Non vi è dubbio che l'introduzione - la quale sussiste ogni volta che vengano sorpassati gli ostacoli che presidiano l'accesso al sistema e che non presuppone necessariamente che il reo sia in grado di poter richiamare e disporre dei dati e programmi contenuti nel computer violato - sia avvenuta abusivamente, dovendosi a tal fine apprezzare la natura, le finalità e le modalità della condotta del C., volte ad aggirare il jus prohibendi dei titolari.

Vengono in rilievo soprattutto le modalità dell'azione, dirette a manipolare con l'inganno (primo script del programma) e clandestinamente (secondo script) la volontà dell'utente.

L'abusività discende, innanzitutto, dalla fraudolenta induzione in errore dell'utente che riceveva l'e-mail sull'esistenza di un'immagine: infatti, il file Vierika, presentava una doppia estensione che, all'epoca, secondo le impostazioni di default di Outlook, non veniva visualizzata dall'utente per intero (salvo questi avesse cambiato le impostazioni predefinite), poiché il sistema mostrava solo la prima, relativa al formato jpg.

...

Passando all'esame del trattamento sanzionatorio, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si reputa equa la condanna dell'imputato C. G. alla pena di mesi sei di reclusione così determinati:

- pena base per il reato di cui all'art. 615 ter c.p. - ritenuta la sua maggiore gravità a causa della pena edittale per esso prevista - di mesi tre, in ragione dell'intensità del dolo e delle modalità descritte dell'azione, valutate equivalenti le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p., applicate a causa della incensuratezza dell'imputato e del comportamento collaborativo tenuto in occasione della perquisizione domiciliare, alle ritenute aggravanti;
- aumentata tale pena base di un mese per la continuazione interna al capo A) e di due mesi ex art. 81 cpv. c.p. a causa della plurima commissione del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p., collegato con il vincolo della continuazione - stante la evidente medesimezza del disegno criminoso - alla fattispecie criminosa sopra indicata.

Sussistendo le condizioni di cui agli artt. 53 ss. l. 689/81 e ritenuta la maggiore idoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale della imputato, stante la sua estraneità a circuiti delinquenziali, si ritiene di giustizia sostituire la pena detentiva di mesi sei di reclusione, con la pena pecuniaria corrispondente a Euro 6.840 di multa, avuto riguardo ai criteri di ragguaglio di cui agli artt. 135 cp e 57 l. 689/81 (38 euro per 180 giorni).